

N. R.G. 3324/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Lorenzo Orsenigo	Presidente rel.
dott.ssa Manuela Cortelloni	Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. **3324/2024** in unico grado ex art. 828 c.p.c.

DA

Parte_1 (P. IVA n. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Marco Annoni (*Email_1*) che la rappresenta e difende, come da delega in atti, unitamente all'Avv. Davide Mastrantoni (*Email_2*).

IMPUGNANTE

CONTRO

Controparte_1 (P.IVA n. *P.IVA_2*) in persona dei Curatori *CP_2* e *CP_3* rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'Avv. Pier Luigi Monari Sarde' (*Email_3*), con studio in Bologna, via Ugo Bassi n. 7

IMPUGNATA

NONCHE' CONTRO

Controparte_4

[...] (CONTUMACE)

NONCHE' CONTRO

CP_5 (P.IVA n. P.IVA_3) in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Marcello Randazzo (Email_4 , che la rappresenta e difende come da delega in atti

IMPUGNATA

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI:

Per Parte_1

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione del Controparte_1 e della CP_5 accogliere per i motivi esposti in narrativa la presente impugnazione e dichiarare – per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione – la nullità del lodo arbitrale inter partes sottoscritto dalla maggioranza degli Arbitri in data 8 – 10 maggio 2024, notificato in data 25.7.2019, unitamente al parere dissenziente del Prof. Avv. Massimo Zaccheo e munito di formula esecutiva in data 23.7.2024.

Per la (eventuale) fase rescissoria, si ripropongono a codesta Ecc.ma Corte d'Appello le conclusioni già svolte in sede arbitrale:

(a) in via principale, accerti e dichiari l'infondatezza delle pretese avanzate nel procedimento arbitrale dal Controparte_1 nonché dalla CP_5 e dalla [...]

Controparte_4 e, per l'effetto, respinga integralmente tutte le domande formulate nei confronti della Parte_1 da ciascuna di esse;

(b) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le pretese creditorie avanzate dal Controparte_1 nei confronti della Parte_1 fossero ritenute totalmente o parzialmente fondate, respinga le domande del Controparte_1

[...] accertando e dichiarando l'estinzione delle stesse per compensazione fino a concorrenza con i seguenti crediti vantati dalla Parte_1 nei confronti della CP_1

[...] (oggi Controparte_1 e segnatamente:

- € 1.310.266,87 di cui alla penale stabilita all'art. 6.1 del contratto di subappalto del 29.5.2018, ovvero il maggiore o minore importo ritenuto dovuto allo stesso titolo, eventualmente da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione;

- € 2.347.670,23 a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., ovvero il maggiore o minore importo ritenuto dovuto allo stesso titolo, eventualmente da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione.

(c) in via riconvenzionale, accerti e dichiari che:

(i) la CP_5 e la Controparte_4 si sono rese inadempienti alle obbligazioni poste a loro carico dal contratto di subappalto stipulato con la Parte_1 in data 29.5.2018.

Per l'effetto condanni la CP_5 e la Controparte_4 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Parte_1 per l'importo complessivo di € 1.310.266,87 di cui alla penale stabilita all'art. 6.1 del contratto di subappalto del 29.5.2018, ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto dovuto allo stesso titolo, eventualmente da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione, con eventuale compensazione rispetto alle somme che – in mera e denegata ipotesi – fossero riconosciute dovute in favore della CP_5 e/o della Controparte_4

(ii) la Parte_1 è creditrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cod. civ., della CP_5 e della Controparte_4 dell'importo complessivo di € 2.347.670,23. Per l'effetto condanni la CP_5 e la Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 di tale importo, ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti dovuti, eventualmente da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione, con eventuale compensazione rispetto alle somme che – in mera e denegata ipotesi – fossero riconosciute dovute in favore della CP_5 e/o della Controparte_4
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

Per Controparte_1

“si chiede che codesta Corte d'appello:

- in via principale,

1) dichiarare inammissibile o comunque rigetti la domanda di nullità di lodo arbitrale proposta dalla Parte_1

- in subordine, ovvero qualora proceda al giudizio rescissorio ed eventualmente previa l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte dalla CP_1, e/o dal suo Fallimento, e sin qui non accolte e/o previo confronto tra i testi ing. Testimone_1, ing. Persona_1 e ing. Tes_2 sulle circostanze di cui hanno riferito in risposta al cap. 3 dedotto dalla CP_1 [...] e loro rivolto giusta ordinanza del Tribunale Arbitrale dell'11 maggio 2021,

2) accerti e dichiarare il diritto della CP_1 e ora del suo CP_1 a vedersi riconosciuto il credito di euro 1.562.920,80, per le ore della manodopera prestata nell'ambito del contratto in economia, al netto delle trattenute in garanzia - come risultanti dai Time Sheets approvati ai sensi dell'art. 2 dell'allegato 4 del contratto e dell'art. 4.7. del C.S.S., contabilizzate nei SAL dal n. 7 al n. 14 ai sensi dell'art. 7 del C.S.S. e approvati da Parte_1 ai sensi dell'art. 8.1. lett. b) del C.S.S., dalle fatture emesse dalla CP_1 (ricomprese nel doc. 24) o anche altrimenti -, e per l'effetto condanni Parte_1 al pagamento in favore del Controparte_1 [...] del suindicato importo, o in subordine del diverso maggiore o minore importo che verrà accertato, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002;

3) accerti e dichiarare il diritto della CP_1 - anche quale mandataria della CP_5 della Controparte_4 - e ora del suo Fallimento al rilascio del certificato di accettazione provvisoria dei lavori, e comunque allo svincolo delle trattenute a garanzia applicate, e in ogni caso condanni Parte_1 al pagamento in favore del Controparte_1 dell'importo di euro 660.079,20 o del diverso maggiore o minore importo che verrà accertato, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002;

4) condanni la Parte_1 al rimborso al rimborso delle spese del procedimento arbitrale, ivi comprese quelle concernenti il compenso del Tribunale Arbitrale e della Segreteria del Collegio arbitrale nonché quello complessivamente liquidato in favore del C.T.U. e/o dei suoi ausiliari, oltre al rimborso dei compensi, unitamente alle relative spese, dovuti dalla CP_1 e/o dal suo Fallimento ai propri difensori e consulenti tecnici di parte;

- in ogni caso,

5) condanni la Parte_1 al rimborso delle spese del presente giudizio”.

Per CP_5

“PIACCIA all’ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, per le ragioni tutte esposte nei propri atti difensivi:

nel merito con riferimento al giudizio rescindente, respingere l’impugnazione del Lodo proposta dalla Parte_1 per tutte le ragioni di inammissibilità, improcedibilità e/o infondatezza illustrate nella comparsa di costituzione e risposta;

nella denegata e non temuta ipotesi in cui la Corte di Appello, in accoglimento dei motivi proposti dalla Parte_1 salvo gravame, dichiari in tutto o in parte la nullità del Lodo impugnato e conseguentemente ritenga di procedere al giudizio c.d. rescissorio, in accoglimento delle domande ed eccezioni riproposte, anche in via incidentale, CP_5

chiede che vengano disposti gli incombenti istruttori richiesti in sede arbitrale e reiterati nel presente giudizio al paragrafo 9) della propria comparsa di costituzione e vengano comunque accolte, anche ove non fossero accolte le suddette richieste istruttorie, le seguenti conclusioni:

a) - accertare e dichiarare il diritto dell’ATI Parte_2 a vedersi riconosciuto il credito di euro 1.973.199,82 per le ore della manodopera prestata nell’ambito del contratto in economia, al netto delle trattenute in garanzia - come risultanti dai Time Sheets, approvati ai sensi dell’art. 2 dell’allegato 4 del contratto e dell’art. 4.7. del C.S.S., contabilizzate nei SAL dal n. 7 al n. 14 ai sensi dell’art. 7 del C.S.S. e approvati da Parte_1 ai sensi dell’art. 8.1. lett. b) del C.S.S., e per l’effetto condannare Parte_1 al pagamento in favore della

CP_5 della somma di € 410.289,02, portata anche dalle fatture emesse dalla CP_5 (ricomprese nel doc. 24), quale somma spettante sul predetto complessivo importo di euro

b) Nell’ipotesi in cui venga riconosciuto un importo maggiore o inferiore rispetto alle domande di CP_5 Controparte_1 (euro 1.973.199,82 complessive oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. e/o D.lgs. 231/2002), le somme andranno tra le stesse ripartite proporzionalmente sulla base del credito dalle stesse indicato nelle rispettive conclusioni e quanto concretamente riconosciuto dalla Corte di Appello, applicando coerentemente l’aumento o falcidia proporzionale;

c) - accertare e dichiarare il diritto dell’ATI Parte_2 e ora anche della CP_5 al rilascio del certificato di accettazione provvisoria dei lavori e in ogni caso allo svincolo delle trattenute a garanzia applicate pari al complessivo importo di euro 868.368,34 e per l’effetto condannare Parte_1 al pagamento in favore della CP_5 della somma di € 131.631,53, quale somma proporzionalmente spettante alla stessa sul predetto complessivo importo di euro 868.368,34, o del diverso maggiore o minore importo che verrà accertato, salvo gravame; oltre comunque agli interessi moratori ex art. 1284 c.c. e/o D.lgs. 231/2002;

d) Nell’ipotesi in cui venga riconosciuto un importo maggiore o inferiore rispetto alle domande di CP_5 Controparte_1 (euro 868.368,34 complessive oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. e/o D.lgs. 231/2002), le somme andranno tra le stesse ripartite proporzionalmente sulla base del credito dalle stesse indicato nelle rispettive memorie di costituzione/conclusioni e quanto concretamente riconosciuto dalla Corte di Appello, applicando coerentemente l’aumento o falcidia proporzionale;

e) Dichiarare inammissibile e rigettare in quanto infondata in fatto e diritto ogni domanda proposta nei confronti di CP_5 accertando e dichiarando la responsabilità di Parte_1 [...] per violazione dei doveri di buona fede e correttezza di cui all’art. 1375 c.c., per le ragioni esposte anche nei paragrafi 1 e 2 della memoria di replica CP_6 del 19 marzo 2021;

f) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di ripetizione di indebito e di applicazione della penale per l'importo complessivo di € 3.657.937,10 avanzata da *Parte_1* con il secondo e terzo quesito della sua memoria di risposta del 25.09.2020, sulla base dell'asserita contabilità finale redatta il 3.7.2019 con il SAL n. 7 e per l'effetto:
-accertata la natura non essenziale ex art. 1457 c.c. del termine di ultimazione del 31.7.2018 fissato dall'art. 5.2 lett. b) delle C.S.S. e la conseguente rimborsabilità delle prestazioni eseguite dopo detto termine, dichiarare inammissibile la domanda di *Parte_1* di ripetizione ex art. 2033 c.c. della somma di € 1.196.141,45 pagata con i SAL n. 5 e 6 relativi ai mesi di agosto e settembre 2018 espressamente approvati da *Parte_1* anche per le ragioni esposte al paragrafo 1 della memoria di replica *Parte_3* del 19.3.2021 ed in quanto non corrisposte a *CP_5*
-accertata preliminarmente l'inammissibilità della verifica eseguita ex post basata su un metodo di misurazione non previsto contrattualmente, rigettare la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 1.254.249 già pagata con i SAL dal n. 1 al n. 4 espressamente approvati da *Parte_1* e, in via subordinata, rigettarla per infondatezza anche per tutte le ragioni esposte al paragrafo 2 della memoria di replica *Parte_3* del 19.3.2021 ed in quanto non corrisposte a *CP_5*
g) -dichiarare preliminarmente l'inammissibilità della richiesta di applicazione della penale e, in via subordinata, rigettarla per infondatezza dell'an e della sua quantificazione, anche per le ragioni esposte al paragrafo 3 della memoria di replica *Parte_3* del 19.3.2021.
h) condannare la *Parte_1* al rimborso integrale delle spese del procedimento, ivi comprese quelle concernenti il compenso del Tribunale Arbitrale e della Segreteria del Tribunale arbitrale, nonché quello complessivamente liquidato in favore del C.T.U. e/o dei suoi ausiliari, oltre al rimborso dei compensi, unitamente alle relative spese, dovuti dalla *CP_1* in bonis e/o dalla *CP_5* i propri difensori e consulenti tecnici di parte.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi della presente fase, oltre accessori di legge”.

IN FATTO E IN DIRITTO

Parte_1 ha proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale (iscritto al Prot. n. A-8120-70) depositato in data 10 maggio 2024 presso la Camera arbitrale di Milano, all'esito di un procedimento arbitrale introdotto dalla *Controparte_1* in qualità di mandataria dell'ATI costituita tra essa, la *CP_5* e la *Controparte_4* nei confronti della *Parte_1* [...] al fine di ottenere la condanna al pagamento di importi a titolo di corrispettivo orario, di ripetizione dell'indebito di quanto stornato in fattura, nonché l'accertamento del diritto allo svincolo delle ritenute di garanzia e di conseguire il certificato di approvazione provvisoria, pretese tutte derivanti da un contratto di subappalto cd. “in economia” intercorso con *Parte_1* ed avente ad oggetto l'esecuzione di lavori nell'impianto petrolifero “Tempa Rossa” in Basilicata.

Vicende processuali

1) A supporto delle domande di arbitrato, la *Controparte_1* in qualità di mandataria dell'*Parte* esponeva quanto segue:

- che *Parte_1* appaltatrice di *CP_7* *Parte_4* con contratto di sub-appalto, le aveva affidato i lavori elettrici e strumentali del Centro Oli del giacimento petrolifero Tempa Rossa in Basilicata (contratto principale);
- che, in data 29.5.2018, la *Parte_1* le aveva affidato alcune attività oggetto del contratto principale tramite un contratto separato di subappalto in “economia” (contratto di sub-appalto oggetto dell’arbitrato), il cui corrispettivo era, dunque, convenuto ad ore;
- che all’art. 4.7 delle condizioni speciali di subappalto del contratto (CSS) era descritta la disciplina relativa al modo per attestare le ore/uomo impiegate per l’esecuzione delle prestazioni, alla luce del quale, con cadenza settimanale, essa era tenuta ad inviare a *Parte_1* per approvazione, l’elenco del personale impiegato e dei turni e, con cadenza giornaliera, i Time Sheet che potevano essere approvati, commentati o respinti da *Parte_1* il giorno successivo alla presentazione o, in via eccezionale, entro 7 giorni;
- che essa aveva trasmesso giornalmente alla *Parte_1* i *Time Sheet*, senza ricevere alcuna richiesta di chiarimento o rigetto; che, pertanto, tali *Time Sheet* dovevano essere considerati consolidati e approvati;
- che, sulla base di tali *Time Sheet*, aveva predisposto la contabilità del contratto, inserendo nei SAL n. 1 – 14 le ore di lavoro prestate;
- che *Parte_1* non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali avendo: i) ridotto l’importo dei SAL n. 1 – 6; ii) omesso il pagamento degli importi contenuti nei SAL n. 7 – 14; iii) rivisto l’importo contenuto nel SAL n. 7 e richiesto l’importo di euro 3.657.937,09; iv) omesso l’emissione del certificato di accettazione provvisoria.

2) Con memoria di risposta, *Parte_1* eccepiva l’inammissibilità e infondatezza delle domande *ex adverso* proposte e chiedeva il rigetto delle stesse e di accertare, in via riconvenzionale, l’inadempimento di controparte e, per l’effetto, di disporre la sua condanna al risarcimento del danno subito, con compensazione delle somme eventualmente riconosciute

in favore della CP_4 nonché l'accertamento, sempre in via riconvenzionale, del credito per un importo complessivo ad euro 2.347.670,23, ai sensi dell'art. 2033 c.c.

3) Con ordinanza del 28/01/2022, il Tribunale arbitrale sospendeva il procedimento in ragione della dichiarazione di fallimento della Controparte_1 e, altresì, del conseguente scioglimento dell'ATI.

In data 10/03/2022 il Controparte_1 riassumeva il giudizio arbitrale.

Successivamente si costituivano la CP_5 e la Controparte_4, in qualità di originarie componenti dell'ATI, insistendo per l'accoglimento delle stesse domande già formulate dal Controparte_1 e chiedendo la condanna di Parte_1 al pagamento delle somme proporzionalmente spettanti a ciascuna di esse.

Parte_1 riformulava le proprie conclusioni rivolgendole, per quanto di competenza, alle nuove parti costituite.

4) Il Tribunale arbitrale, provvedendo sulla base della clausola compromissoria prevista all'art. 32.1 del contratto di sub-appalto - secondo la quale *"Tutte le controversie tra le PARTI relative al o derivanti dal CONTRATTO DI SUBAPPALTO che non possono essere definite amichevolmente, saranno risolte in via definitiva e inappellabile secondo il Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. L'arbitrato avrà sede in Milano"* – con il lodo impugnato in questa sede:

- ha rilevato che il termine del contratto di sub-appalto era stato pacificamente e originariamente fissato per il 31 luglio 2018; che lo stesso aveva subito uno slittamento fino al 9 aprile 2019 (secondo CP_4 e fino all'8 maggio 2019 (secondo Parte_1); che, comunque, il profilo relativo all'essenzialità del termine dedotto dalla Parte_1 era ininfluenza ai fini del decidere, non avendo quest'ultima svolto domanda di risoluzione o risarcimento del danno;
- tenuto conto della circostanza che il contratto di sub-appalto prevedeva una remunerazione oraria (art. 4.1 CSS) e che il corrispettivo dovuto a CP_4 sarebbe stato *"calcolato moltiplicando le ore, come risultanti dai Time Sheet approvati giornalmente dai preposti dell'APPALTATORE"*, al fine di determinare la misura del corrispettivo dovuto in favore dell'Parte_3 e dell'accertamento delle ore effettivamente lavorate, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio;

- ha, quindi, aderito alle considerazioni del CTU che, prendendo come dato di partenza le rilevazioni di *Parte_1* ha rielaborato il prospetto delle presenze, rilevando che il compenso di *CP_4* per le attività di esecuzione del Contratto ammontasse ad euro 6.987.525,00 e:

A) in parziale accoglimento della domanda originariamente proposta da *Controparte_1* (poi coltivata dal *Controparte_8* e da *CP_5* , atteso che *Parte_1* aveva riconosciuto il corrispettivo contrattuale in euro 6.494.831,31, ha condannato *Parte_1* [...] a corrispondere, a saldo di quanto dovuto in base al contratto in economia del 29.5.2018, al *Controparte_8* l'importo di euro 390.262,67 ed a *Parte_5* l'importo di euro 102.431,02, con interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 dalla domanda di arbitrato depositata il 3.08.2020 al saldo;

- quanto alla richiesta di *CP_4* di emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria (PAC) e di svincolo delle ritenute in garanzia, ha rigettato l'eccezione di inadempimento in proposito svolta dalla *Parte_1* – secondo cui tale richiesta non poteva accolta atteso che, ai sensi dell'art. 20.4, comma 3, lett. (d), delle Condizioni Generali di Sub-appalto (CGS), il rilascio del PAC e la restituzione degli importi a titolo di garanzia era subordinato ad obblighi (consegna garanzia di buona esecuzione, adempimento obblighi nei confronti dei terzi e sottoscrizione liberatoria contenuta nell'allegato C alle CGS) rimasti inadempiti - in ragione della contrarietà di tale eccezione al principio di buona fede e, segnatamente, ha così provveduto:

B) in accoglimento della domanda originariamente proposta da *Controparte_1* (poi coltivata dal *Controparte_8* e da *CP_5* e da *Controparte_4* ha condannato *Parte_1* odierna impugnante a corrispondere, a titolo di restituzione delle ritenute di garanzia per il predetto contratto, al *Controparte_8* l'importo di euro 493.672,12, a *CP_5* l'importo di euro 95.214,23 ed a *Controparte_4* l'importo di euro 60.596, 78, con interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 dalla domanda di arbitrato depositata il 3.08.2020 al saldo;

C) ha rigettato la domanda proposta da *Parte_1* di condanna del *Controparte_8* [...] di *CP_5* e di *Controparte_4* a corrispondere l'importo a titolo di penale ai sensi dell'art. 6.1 delle CSS, sul rilievo che *CP_4* aveva dimostrato l'impossibilità dell'adempimento della prestazione per causa ad essa non imputabile, nonché della mancata applicazione della clausola art. 6.1 comma 2 CSS che ipotizza uno “*spostamento in avanti o una temporanea sospensione dell'applicazione delle penale*” e dell'insussistenza della

costituzione in mora da parte di **Parte_1** necessaria ai fini della produzione degli effetti legali del ritardo, ivi inclusa la penale pattiziamente prevista;

D) ha disposto la compensazione delle spese di lite.

5) **Parte_1** proponendo impugnazione avverso detto lodo arbitrale, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale (dichiarato esecutivo dal Tribunale Ordinario di Milano, in data 23.7.2024, con il decreto n. 24/2024), di dichiarare, articolando quattro motivi di impugnazione, la nullità del lodo impugnato ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto supportato da motivazione illogica, contraddittoria e meramente apparente, nonché ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., per avere il Tribunale Arbitrale omesso di pronunciarsi su una domanda di ripetizione dell'indebito formulata ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Per la fase rescissoria, ha chiesto l'accoglimento delle pretese già formulate in sede arbitrale. Segnatamente, ha invocato la:

i) “Nullità del Lodo ex art. 829, comma 1, n. 5), c.p.c.” in quanto, nella prospettazione dell'impugnante, il Tribunale arbitrale, in parziale accoglimento della domanda di accertamento del credito di importo pari a € 1.973.199,82, originariamente svolta dalla **[...]** **Pt_3** e poi, successivamente, coltivata, in via proporzionale da **CP_5** di importo pari a € 410.289,02) e dal **Controparte_1** (di importo pari a € 1.562.920,80) *“per le ore della manodopera prestata nell'ambito del contratto in economia, al netto delle trattenute in garanzia – come risultanti dai Time Sheet, approvati ai sensi dell'art. 2 dell'allegato 4 del contratto e dell'art. 4.7. del C.S.S. e, contabilizzati nei SAL dal n. 7 al n. 14 ai sensi dell'art. 7 de. CP_9 e approvati da Parte_1 ai sensi dell'art. 8.1. lett. b) del C.S.S.”*, nel condannarla al pagamento, in favore del **Controparte_1** dell'importo complessivo di € 390.262,67, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, dalla domanda di arbitrato al saldo, ed in favore della **CP_5** l pagamento dell'importo complessivo di € 102.431,02, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda di arbitrato al saldo, sarebbe incorso nel vizio di cui all'art. 829, comma 1, n. 5), c.p.c., poiché tali statuizioni di condanna sarebbero sorrette da motivazione (da pag. 21 a pag. 33 del **Pt_6** *“contenente contraddizioni inconciliabili tali da rendere incomprensibile la ratio decidendi”*).

Secondo l'impugnante, infatti, la richiesta di pagamento formulata dalle controparti si era fondata sui SAL nn. 7 – 14, redatti unilateralmente dal Subappaltatore e da essa non

approvati, che risultavano dai *Time Sheet*, anch'essi non approvati, i cui importi erano stati determinati applicando le tariffe contrattuali al numero di ore/uomo delle maestranze impiegate per l'esecuzione delle Prestazioni che "non trovavano riscontro nelle verifiche (preventive e successive) delle presenze in cantiere delle maestranze dell' *Parte_3* da remunerare a tariffa oraria, che erano state effettuate in corso d'opera", presenze che, invece, erano attestate da documenti, da essa prodotti, contenenti i dati di rilevazione delle presenze e degli accessi in cantiere delle maestranze (docc. 17 e 18, 19, 20, 21, 24 e 25, 26).

Secondo l'impugnante, tali documenti sarebbero idonei a dimostrare che l' *Parte_3* aveva contabilizzato un numero di ore/uomo maggiore rispetto a quelle effettivamente impiegate per l'esecuzione delle Prestazioni e che, dunque, non solo non aveva diritto a quanto preteso ma che, anzi, aveva incassato un corrispettivo maggiore rispetto a quello spettante per le ore di lavoro effettivamente impiegate.

Nella prospettazione dell'impugnante, gli accertamenti peritali sul numero di ore/uomo effettivamente impiegate dall' *Parte_3* per l'esecuzione del Contratto, esperiti sulla base della documentazione da essa prodotta, avrebbero portato a ritenere, che "il valore complessivo delle prestazioni del Contratto rese dall' *Parte_3* è risultato inferiore all'importo del corrispettivo contrattuale già incassato dalla medesima *Parte_3* con i SAL nn. 1 – 6 (i.e.: € 6.494.831,31 – v. pag. 9 della domanda di arbitrato – v. doc. n. 4), sicché – sulla base di tali evidenze – la richiesta avanzata dalle Attrici di condanna della *Parte_1* al pagamento di corrispettivi ulteriori per complessivi € 1.973.199,82 (al netto delle ritenute di garanzia del 10%) è risultata ingiustificata".

Secondo l'impugnante, infatti, "la maggioranza del Collegio Arbitrale, ritenendo maggiormente attendibile la valorizzazione (contenuta nel documento che riporta le ore impiegate dalle maestranze nell'adempimento della prestazione, ndr) "F Max" sulla base di argomentazioni ellittiche e fortemente contraddittorie, ha parzialmente accolto il Primo Quesito delle Attrici, condannando la *Parte_1* a pagare in favore del *Controparte_1* e della *CP_5* l'importo complessivo di € 492.693,69, pari alla differenza tra la valorizzazione delle Prestazioni rese dal Subappaltatore risultante dal c.d. *file* "F Max" (i.e.: € 6.987.525,00) e i corrispettivi già corrisposti al Subappaltatore medesimo (i.e.: € 6.494.831,31)", e, ciò, sulla base della "ingiustificata e avventata considerazione" secondo cui "la ricostruzione offerta da *Parte_1* nei medesimi *file* "E" e "F" sarebbe *per nulla puntuale e convincente*" (pag. 30 del *Pt_6*).

Inoltre, nella prospettazione dell'impugnante, tale ricostruzione si porrebbe in contraddizione con una precedente affermazione del *Pt_6*, secondo cui la (errata ed infondata) valorizzazione delle Prestazioni prospettata dalle Attrici risulterebbe inattendibile poiché *“è stata contestata in modo puntuale da Parte_1 con riferimento a ciascuna delle migliaia di posizioni, come evidenziato dal CTU”* (v. pag. 29 del *Pt_6*).

Inoltre, secondo l'impugnante, in modo ancor più contraddittorio, il Tribunale avrebbe parzialmente accolto la domanda di condanna in questione valorizzando la ricostruzione delle “prestazioni rese dal Subappaltatore contenuta nel c.d. *file* “Max F”, ritenendo che essa costituirebbe l'unica ricostruzione attendibile, nonostante il *Pt_6* stesso a pag. 30 abbia espressamente riconosciuto che detta valorizzazione era basata su criteri meramente presuntivi, come peraltro ammesso dallo stesso CTU (v. pag. 166 della Relazione peritale definitiva al doc. n.)”.

Viepiù, secondo l'impugnante, il collegio arbitrale avrebbe omesso “di spiegare le ragioni per cui – tra i due ulteriori criteri di valorizzazione elaborati dal CTU (*i.e.*: quello contenuto nel c.d. *file* “E Max” e quello contenuto nel c.d. *file* “F Max”) – abbia prescelto quello maggiormente penalizzante per Parte_1 (*i.e.*: quello contenuto nel c.d. *file* “F Max”)” nonostante il CTU avesse rilevato che “che entrambe le valorizzazioni “Max” erano da considerarsi *“come sopra illustrato in termini indicativi e non assoluti, un utile strumento per compensare le carenze dell'uno strumento tramite le osservazione rivenienti dall'altro, e viceversa”* (v.pag. 159 della Relazione Peritale Definitiva)”, traducendosi così in una “non-motivazione” la parte del *Pt_6* in cui il Collegio ha sostenuto che “la valorizzazione “F Max” sarebbe l'unica che *“sostanzialmente disinnesci”* tutte le discrasie tra le rilevazioni contenute nei c.d. *file* “E” e “F” elaborati da Parte_1 .

L'impugnante ha, inoltre, dedotto che “non può seriamente dubitarsi che il numero effettivo di *“ore lavorate”*, rimborsabili ai sensi del Contratto, dovrebbe essere determinato esclusivamente sulla base dei dati rilevati dai sistemi elettronici di timbratura con *badges* e dai Registri delle Presenze (*i.e.*: quelli riportati nel c.d. *file* “E” - Allegato 6 “Punto E” alla Relazione Peritale Definitiva), dovendo categoricamente escludersi che le rilevazioni delle presenze della manodopera dell' *Parte_3* effettuate con i *Presence Form* ed i *Time Sheet* abbiano lo stesso grado di attendibilità delle rilevazioni eseguite con l'altro sistema”, il quale si limita ad indicare “esclusivamente se un dipendente dell' *Parte_3* sia stato, o meno,

fisicamente presente all'interno del cantiere dell'Impianto *Parte_7*, ma non anche se esso abbia effettivamente svolto (e per quanto tempo) le attività remunerabili a rimborso disciplinate dal Contratto"; che, per contro, "gli unici dati di presenze indubbiamente pertinenti alle specifiche prestazioni disciplinate dal Contratto sono quelli riportati nel c.d. *file* "E"; che, inoltre, il CTU avrebbe errato nel valorizzare il "*file excel Max*" ai fini del computo delle "*ore lavorate*", il quale presenterebbe, come evidenziato dallo stesso CTU, uno scenario meramente ipotetico.

L'appellante ha, infine, dedotto che, in ogni caso, in base ai calcoli sviluppati dal C.T.U. nel c.d. "*file excel Max*" "tenuto conto del corrispettivo contrattuale già contabilizzato ed incassato dalla medesima ATI Tozzi con i SAL nn. 1 – 6 (i.e.: € 6.494.831,31– v. pag. 9 della domanda di arbitrato – v. doc. n. 4), la richiesta di condanna della Tecnimont al pagamento di corrispettivi ulteriori per complessivi € 1.973.199,82 (al netto delle ritenute di garanzia del 10%) risulterebbe comunque ingiustificata e, quindi, destituita di fondamento".

ii) Nullità del Lodo ex art. 829, comma 1, n. 5), c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di accertamento del diritto delle attrici allo svincolo delle c.d. "ritenute di garanzia" per l'importo complessivo di € 868.368,34 e, per l'effetto, ha condannato la *Parte_1* al pagamento, a tale titolo, del minor importo complessivo di € 649.483,00, di cui € 493.672,12 in favore del *Controparte_1* € 95.214,23 in favore della *CP_5* ed € 60.596,78 in favore della *Controparte_4*.

Secondo la società impugnante, il Tribunale, nell'accertare tale pretesa, avrebbe, tramite "un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione", previamente respinto, in quanto contraria alla buona fede, l'eccezione di inadempimento da essa sollevata, con la quale aveva sostenuto che era precluso alle Attrici il diritto di ottenere lo svincolo delle "ritenute di garanzia", giacché, in violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 20.4, comma 3, delle CGS, che condizionava l'accettazione provvisoria delle Prestazioni ed il conseguente svincolo delle "ritenute di garanzia" ad una serie di adempimenti gravanti sul Subappaltatore, "l' *Parte_3* non aveva eseguito una parte di tali adempimenti" (consegna della garanzia bancaria di buona esecuzione, sottoscrizione liberatoria contenuta nell'Allegato C alle CGS, adempimento obblighi nei confronti dei terzi, addivenire ad un accordo sugli importi definitivi delle prestazioni).

iii) **Nullità del Lodo ex art. 829, comma 1, n. 5), c.p.c.** nella parte in cui, il Tribunale, con motivazione illogica, contraddittoria e meramente apparente, ricorrendo ad argomentazioni carenti e false, ha respinto la domanda di condanna delle Attrici al pagamento della penale stabilita dal Contratto per la ritardata ultimazione delle Prestazioni “sebbene sia stato pacificamente accertato nel corso del procedimento arbitrale che il Subappaltatore ha ultimato le Prestazioni in ritardo”, e, ciò, sulla base del rilievo che “detto ritardo del Subappaltatore sarebbe derivato da cause ad esso non imputabili (e, segnatamente, da presunti ed indimostrati inadempimenti della *Parte_1*, sia in quanto la *Parte_1* non avrebbe mai messo formalmente in mora l’ *Parte_3* successivamente alla scadenza del termine contrattuale del 31.7.2018”, ricavando la prova dell’impossibilità dell’adempimento da “taluni documenti depositati in giudizio dalle Attrici (i.e.: alcune lettere inviate dall’ATI *CP_4* alla *Parte_1*” puntualmente contestate dalla *Parte_1* contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, e nonostante *CP_4* non avesse fornito la prova della impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile a *Parte_1* con espresso riferimento alle Prestazioni disciplinate dal Contratto.

Secondo l’impugnante, la contraddittorietà della motivazione emergerebbe, poi, dalla circostanza che il Tribunale avrebbe dovuto “accogliere la domanda di riconoscimento della penale contrattuale avanzata dalla *Parte_1* quanto meno limitatamente al periodo di ritardo ingiustificato accumulato dal Subappaltatore (i.e.: dal mese di dicembre 2018 al mese di maggio 2019)” avendo espressamente riconosciuto che “*i rilievi di CP_4 sull’impossibilità di completare le prestazioni si fermano a dicembre 2018 (doc. CP_4 n. 22), mentre le prestazioni sono state terminate nell’aprile o nel maggio 2019*” (v. pag. 41 del *Pt_6*)”.

Secondo l’impugnante sarebbe “incomprensibile e oscuro” il passaggio del Lodo in cui il Tribunale ha evidenziato che la domanda di condanna dell’importo a titolo di penale sarebbe “risultata meritevole di accoglimento solo qualora la *Parte_1* avesse dimostrato “*l’esistenza di un accordo con CP_4 per spostare la decorrenza, da quel momento, della penale*” atteso che *Parte_1* non aveva alcuna necessità di chiedere l’applicazione della penale con decorrenza da dicembre 2018 fino alla effettiva ultimazione delle Prestazioni.

Secondo l’impugnante, la motivazione del Lodo sarebbe, inoltre, contraddittoria perché il Tribunale avrebbe rigettato la domanda in questione in ragione della mancata formale costituzione in mora dell’ *Parte_3* ai sensi dell’art. 1291 c.c., dopo la infruttuosa scadenza

del termine contrattuale di ultimazione delle Prestazioni”, pur avendo rilevato che né gli art. 1382 – 1384 cod. civ., né tanto meno l’art. 1218 cod. civ. “*sotto[pon]gono l’inadempimento alla preventivo costituzione in mora del debitore o esclud[ono] che il ritardo od ogni altro inesatto adempimento diano diritto al risarcimento dei danni per illecito contrattuale*” (v. pag. 42 del Lodo)”.

iv) Nullità del Lodo ex art. 829, comma 1, n. 12), c.p.c. nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna, da essa formulata, ai sensi dell’art. 2033 c.c., nei confronti della **CP_5** della **Controparte_4**, in qualità di debitrice solidali del **CP_1** [...] al pagamento dell’importo a titolo di garanzia di buona esecuzione (mai consegnata) di una somma pari al 10% dell’importo presunto delle Prestazioni (contrattualmente previsto all’art. 10.1 del Contratto) e, conseguentemente, sull’eccezione di compensazione (anche) di tale credito, da essa sollevata.

6) Si sono costituite la **Controparte_8** e la **CP_5**
La società **Controparte_4**, pur regolarmente citata, è stata dichiarata contumace.

6.1) La **Controparte_8** ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità della domanda di nullità di lodo arbitrale *ex adverso* proposta e, in via subordinata, l’accertamento dei crediti già vantati in primo grado, anche in minore importo, da accertarsi nel presente giudizio.

In particolare, l’impugnata **Controparte_8** ha dedotto:

- che il primo motivo di gravame è inammissibile perché ha per oggetto il riesame nel merito della decisione impugnata e che il Tribunale arbitrale, tramite iter logico desumibile dall’esame della decisione, ha determinato il corrispettivo delle ore lavorate dagli incaricati dell’**Parte_8** tramite criteri esaustivamente illustrati e coerenti coi limiti della contabilità di cantiere;
- che anche il secondo motivo di impugnazione è inammissibile perché ha ad oggetto l’esito di “un giudizio - circa la carenza di buona fede della **Parte_1** in relazione a eccezione di inadempimento dalla medesima sollevata per contrastare le pretese dell’**Pt_3** - che risulta compiutamente motivato nel mettere in evidenza la pretestuosità delle ragioni poste alla base dell’eccezione sollevata”.
- che, con il terzo motivo di impugnazione, la controparte intende inammissibilmente “mettere in discussione la puntuale affermazione, contenuta nel lodo, che l’impossibilità dell’**Pt_3** di

completare le opere entro il termine contrattuale non è imputabile a quest'ultima, mentre non v'è prova, come pure rimarcato nel lodo, che quel termine sia stato prorogato e che la subappaltatrice non abbia rispettato la nuova scadenza”;

- che la questione oggetto della censura di omessa pronuncia veicolata con il quarto motivo di gravame e inerente al credito di importo pari al cd. performance bond del 10% previsto dall'art. 10 del Contratto è “questione assorbita nel lodo mediante il rilievo - contenuto alla p. 33 s. della decisione del Collegio arbitrale e fondato sui termini contrattuali - che il bond mancante avrebbe avuto durata limitata a 24 mesi”.

6.2) La **CP_5** in via principale, ha chiesto di respingere l'impugnazione del **Pt_6** perché inammissibile, improcedibile e infondata e, in via graduata, di accogliere le conclusioni già rassegnate nel corso del procedimento arbitrale. La **CP_5** in particolare, ha dedotto che il lodo non è affetto da insufficiente e contraddittoria motivazione e che, comunque, con i primi tre motivi di gravame, la **Parte_1** ha, di fatto, inammissibilmente, veicolato censure circa il merito della controversia integranti asserite violazioni e false applicazioni di legge e/o censure circa asserite erronee valutazioni dei fatti e dell'apprezzamento delle prove.

Quanto al quarto motivo di impugnazione relativo al performance bond del 10% ed all'omessa consegna della garanzia, la **CP_5** ha eccepito la novità e, comunque, l'infondatezza della domanda ivi enucleata ed ha rilevato, in ogni caso, che l'omessa consegna della garanzia, contrariamente a quanto *ex adverso* dedotto, è stata “espressamente valutata e respinta dal Tribunale Arbitrale al paragrafo IV rubricato “*La richiesta di **CP_4** i svincolo delle ritenute di garanzia*” al punto 39 e 40 sub a) e b) (pag. 33 e 34 del **Pt_6**)” o, comunque, rigettata, disattesa e assorbita, come conclusivamente statuito dal Tribunale arbitrale.

7) All'udienza del 12/03/2025 la società impugnante ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8) Prima di esaminare gli specifici motivi di impugnazione, questa Corte ritiene opportuno richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla natura del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

Va, invero, preliminarmente, evidenziato, in generale, che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando* ed *errores in procedendo*, entro i confini dettati dalla norma suddetta.

Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare, nel merito, la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma.

Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo *iudicium rescissorium* (*ex multis*, Cass. civ., sent. n. 11091/2004).

A tale riesame subordinato di merito è possibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

Va, inoltre, richiamato che l'art. 829 comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D. Lgs. 40/2006 – stabilisce che “*l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge*”; che, con tale modifica, ribaltandosi, sotto tale profilo, l'impostazione previgente (secondo la quale l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile), è stato ulteriormente delimitato e ristretto l'ambito d'impugnazione del lodo, nell'ottica della salvaguardia di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale, a fondamento della quale si rinviene la libertà di autodeterminazione

negoziale che si esprime nella redazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti che convengono nel senso di devolvere agli arbitri la composizione dei propri interessi, nell'eventualità di un conflitto.

Ora, nella specie, è pacifico che la clausola compromissoria di cui all'art. 32.1 del contratto di sub-appalto "in economia" tra **Parte_1** e la **Parte_3** per cui è causa, non prevede in alcun modo la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in quanto detta clausola prevede esclusivamente che *"Tutte le controversie tra le PARTI relative al o derivanti dal CONTRATTO DI SUBAPPALTO che non possono essere definite amichevolmente, saranno risolte in via definitiva e inappellabile secondo il Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. L'arbitrato avrà sede in Milano"*.

Svolta tale premessa di carattere generale e chiarito il perimetro della cognizione propria del presente giudizio, vanno esaminati i motivi di impugnazione svolti dalla **Parte_1** motivi che, ad avviso della Corte, sono del tutto infondati, sì da doversi pervenire alla conferma del lodo impugnato per le seguenti considerazioni.

9) Va richiamato che con il primo, secondo e terzo motivo di gravame, la società impugnante ha censurato il lodo ai sensi dell'art. 829 n. 5 c.p.c. sotto il profilo della illogicità, contraddittorietà e mera apparenza della motivazione rispettivamente:

i) nella parte in cui gli arbitri, nella quantificazione del corrispettivo orario dovuto in forza del Contratto di sub-appalto qui rilevante e riconosciuto, *pro quota*, in favore della **Controparte_8** [...] e **CP_5** hanno aderito alla rilevazione oraria effettuata dal CTU;

ii) nella parte in cui il Tribunale arbitrale ha rigettato l'eccezione di inadempimento da essa sollevata e riconosciuto in favore della **Controparte_8** e **CP_5** lo svincolo delle c.d. "ritenute di garanzia";

iii) nella parte in cui gli Arbitri non hanno riconosciuto che le controparti fossero tenute al versamento dell'importo stabilito a titolo di penale, sia in ragione della mancata costituzione in mora che della constatazione che l'inadempimento fosse derivante da causa non imputabile alla debitrice.

9.1) Tali tre motivi di impugnazione devono ritenersi infondati, dovendosi ritenere che, contrariamente a quanto dedotto dall'impugnante, il lodo contenga l'esposizione dei motivi alla base della decisione, ai sensi dell'art. 823 n. 5 c.p.c., richiamato dall'art. 829 n. 5 c.p.c. e

invocato dalla *Parte_1* a sostegno della richiesta di nullità del lodo stesso, dovendosi, dunque, escludere che, nel caso di specie, gli arbitri si siano pronunciati sulle questioni enucleate da *Parte_1* omettendo totalmente una motivazione.

Al riguardo, va richiamato che la Suprema Corte si è più volte espressa sulla portata del vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 dello stesso codice, giungendo ripetutamente ad affermare che: *“il difetto di motivazione, quale vizio di nullità del lodo arbitrale, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata, così da risolversi in una non-motivazione”*. (Cass, Civ. sent. n. 12321/2018). La motivazione, per risultare carente, deve, dunque, essere sostanzialmente inesistente, ovvero deve risultare *“l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (Cass. Civ., sent. n. 11895/2014).

Il vizio di contraddittorietà della pronuncia, sempre secondo il costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione, rileva invece ai fini della nullità del lodo, soltanto *“quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione”* (ex multis: Cass. Civ., sent. n. 12321/2018; Cass. Civ., sent. n. 2747/2021).

Nel caso di specie, in applicazione delle citate norme, questa Corte deve, quindi, limitarsi a verificare la presenza di una sommaria esposizione delle motivazioni a sostegno della decisione e di un iter logico-argomentativo che sia comprensibile senza interessarsi in alcun modo del carattere più o meno condivisibile delle motivazioni svolte.

Alla luce di questa premessa appare evidente, dalla semplice lettura del lodo, che le doglianze della *Parte_1* articolate nei primi tre motivi di impugnazione, sono infondate.

9.2) Con riguardo al primo motivo di censura, il Collegio arbitrale, per ciò che concerne la verifica delle ore lavorative impiegate dalla ATI, finalizzata alla quantificazione della remunerazione oraria e, conseguentemente, del corrispettivo contrattuale, ha adeguatamente motivato - rendendo peraltro chiaro e ricostruibile il procedimento logico-argomentativo – la scelta di disattendere, perché tra loro discordanti, i conteggi contenuti nel “file E” e nel “file F”

prodotti dalla *Parte_1* e di prendere in considerazione, ai fini della decisione, il conteggio orario contenuto nel "File Max" elaborato dal CTU, maggiormente favorevole alla *Parte*
Invero, il Collegio arbitrale ha esplicitato le ragioni alla base di tale decisione, evidenziando la correttezza dell'approccio del CTU *"perché prende come dato di partenza rilevazioni di Parte_1 (...) aventi natura in senso lato confessoria, ed evidenzia che se in una singola posizione vi sono due diverse valorizzazioni, debba essere considerata quella più sfavorevole a Parte_1 e cioè quella che mostra il valore più alto, da essa stessa riferito"* e messo in luce le ragioni per la quali non sarebbe condivisibile la ricostruzione offerta dalla *Parte_1* sul punto (vd.si pag. 30 - 32 del lodo).

Tanto considerato, questa Corte ritiene che, nel caso, non ricorrano gli estremi della carenza di motivazione di cui si duole la parte impugnante.

9.3) Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, il Collegio arbitrale ha esplicitato, con argomentazioni immuni da censure sotto il profilo della chiarezza e linearità, le ragioni alla base dell'accoglimento della richiesta di svincolo delle ritenute di garanzia e di rilascio del Certificato di accettazione provvisoria.

Il Collegio arbitrale ha, invero, preliminarmente ritenuto che la pretesa di svincolo delle ritenute di garanzia non potesse essere paralizzata dalla eccezione di inadempimento dell'obbligo di consegna della garanzia di buona esecuzione del contratto, al cui assolvimento era subordinato, ai sensi dell'art. 20.4, comma 3, lett. d) delle CGS, il rilascio del Certificato di Accettazione Provvisoria.

Il Tribunale arbitrale, al riguardo, ha rilevato che la garanzia di 24 mesi prevista in contratto (art. 10 delle CSS, art. 20.5 e 21.2 delle CGS) era già scaduta *"risultando in ogni caso per certo che i lavori sono terminati ormai da cinque anni"* (vd.si pag. 34 del lodo) e che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla *Parte_1* fosse contraria al principio di buona fede atteso che *"non è infatti certamente conforme a tale principio rifiutare il pagamento delle ritenute di garanzia, pur ammettendo che i lavori sono stati ultimati da quasi quattro anni, senza che alcuna contestazione al riguardo sia stata sollevata"*.

Inoltre, con motivazioni chiare e lineari, gli Arbitri hanno ancora disatteso l'eccezione di inadempimento sollevata da *Parte_1* evidenziando che sarebbe contraria a buona fede la richiesta formulata da *Parte_1* di subordinare il rilascio delle ritenute di garanzie e, dunque, lo svincolo di un pagamento a suo carico, alla dimostrazione che *CP_4* avesse adempiuto i

propri obblighi verso i terzi *“dopo che sono passati ormai cinque anni dal termine dei lavori senza che **Parte_1** abbia lamentato di aver subito danni o anche solo fastidi per rivendicazioni di terzi nei confronti dei quali **CP_4** si sia resa inadempiente”*; che analoga considerazione valeva per la richiesta di condizionare il pagamento in questione all'accettazione, da parte di **CP_4** del corrispettivo contrattuale *“dalla stessa **CP_4** contestato”*, posto che il mancato accordo sugli importi definitivi delle prestazioni non equivaleva a colpevole inadempimento ma era *“l'esercizio legittimo delle proprie ragioni da parte di ambedue le parti”*.

Ciò posto, questa Corte ritiene che, anche sotto tale profilo, nella specie, non ricorrano gli estremi della carenza di motivazione di cui si duole la parte impugnante.

9.4) Con riguardo al terzo motivo di impugnazione, il Collegio arbitrale ha, anche in questo caso, esplicitato, con argomentazione immune da censure sotto il profilo della chiarezza e linearità, le ragioni alla base del rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento, svolta da **Parte_1** di un importo, in suo favore, a titolo di penale da ritardato adempimento.

Il Tribunale arbitrale, infatti, dopo aver riportato il contenuto della clausola 6.1 delle CSS, nella quale era previsto l'obbligo del pagamento di una penale pari al 0.5°/n del prezzo provvisorio del contratto per ogni settimana di ritardo, ha evidenziato, con adeguato iter argomentativo, che nulla era dovuto a tale titolo:

- perché **CP_4** aveva fornito la prova dell'impossibilità del mancato rispetto del termine del 31 luglio 2018 tramite missive dalle quali *“risultano segnalazioni di **CP_4** di problematiche che coinvolgevano la gestione del complessivo cantiere da parte dell'appaltatrice e che provocavano ritardi”*;
- per il fatto che, per quanto l'art. 6.1 comma 2 CSS prevedeva che *“il calcolo delle penali verrà effettuato al netto dei ritardi direttamente causati dall'APPALTATORE per Oil in – GAS in e, dunque, ipotizza uno spostamento in avanti, o una temporanea sospensione dell'applicazione delle penali”*, tuttavia, le cause ostative indicate da **CP_4** non sembravano riconducibili al vago concetto di “Oil in – Gas” e che, in ogni caso, **Parte_1** non aveva neppure dedotto che tale eccezione poteva semmai giustificare uno spostamento in avanti della decorrenza della penale e non l'impossibilità di applicarla, essendosi limitata a fare *“riferimento al ritardo di **CP_4** er non avere completato le prestazioni entro il 31 luglio 2018”*;

- perché **Parte_1** aveva invocato l'operatività della clausola penale senza aver posto in essere alcun atto di costituzione in mora, nonostante, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati *“affinché possano prodursi gli effetti legali del ritardo, anche ai fini del conseguimento del diritto alla penale (...) si presuppone che l'assuntore sia stato costituito in mora mediante apposita intimazione”*.

9.5) Va, quindi, richiamato che, con il quarto motivo di impugnazione, **Parte_1** ha lamentato che il Collegio arbitrale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento del credito da essa vantato ex art. 2033 c.c. in misura pari all'importo della garanzia di buona esecuzione, corrispondente al 10% dell'importo presunto delle Prestazioni, mai consegnata dall' **Parte_3** sì da essere incorso nel vizio di nullità indicato dall'art. 829 comma 1 n. 12 c.p.c.

Al riguardo, va chiarito che, contrariamente a quanto dedotto dall'impugnante, l'inadempimento dell'obbligazione della consegna della garanzia di buona esecuzione non è stata oggetto di una specifica domanda di ripetizione dell'indebito, con correlata eccezione di compensazione, bensì di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla **Parte_1** per paralizzare l'avversa pretesa di rilascio del certificato di accettazione provvisoria e di svincolo delle ritenute in garanzia.

Invero, **Parte_1** in sede di memoria di risposta, aveva eccepito che l'emissione del certificato di accettazione provvisoria - che avrebbe comportato lo svincolo delle ritenute di garanzia - non avrebbe potuto essere emesso a fronte dell'inadempimento della mancata consegna della garanzia di buona esecuzione di cui all'art. 10.1 del Contratto principale (vd.si pag. 17 e 18 memoria di risposta e, più diffusamente, pag. 33 ss. memoria conclusionale).

Ciò chiarito, va anche detto che il Collegio arbitrale non è incorso nel vizio di omessa pronuncia, come lamentato da **Parte_1** in quanto, nel lodo impugnato, ha precisato, come osservato dalla **CP_5** che la garanzia di buona esecuzione avrebbe avuto comunque durata limitata, con scadenza pari a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di emissione del certificato di accettazione provvisoria ai sensi dell'art. 10.1 delle CSS e dell'art. 21.2 delle CGS e che dunque, in quanto ampiamente scaduta, in ragione del termine dei lavori cinque anni prima, ciò fosse idoneo, in primo luogo, a far ritenere contraria a buona fede l'eccezione di inadempimento e, inoltre, a far ritenere ingiustificato il mancato rilascio del certificato di

accettazione provvisoria e, pertanto, a legittimare lo svincolo degli importi trattenuti dalla *Parte_1* per ritenute di garanzia (pag. 34 del lodo).

10) Per le ragioni esposte va respinta l'impugnazione, con conseguente conferma del lodo impugnato.

Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, la parte impugnante *Parte_1* [...] va condannata a rimborsare alle parti impugnite *CP_5* e *Controparte_1* [...] le spese di lite, così come liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

Avuto riguardo al valore del *decisum* e tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 1.000.001,00 - € 2.000.000,00), i compensi in favore della *CP_5* e *Controparte_1* [...] devono essere liquidati in complessivi euro 24.064,00 ciascuna.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla impugnante *Parte_1* avverso il lodo arbitrale N. A-8120-70 depositato dal collegio arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano in data 10 maggio 2024, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
- 2) condanna la parte impugnante *Parte_1* a rimborsare al *Controparte_1* [...] e a *CP_5* le spese di lite, liquidate, per ciascuna delle due parti impugnite, in complessivi euro 24.064,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A., come per legge.

Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 25/03/2026.

il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo

La sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Antonella Emanuela Musillo